

**OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE
CONCERNENTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO
DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 12.08.2015 n.144, recante disposizioni per il
conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista**

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), nel ringraziare il Presidente della Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati per l'opportunità concessa, dopo aver analizzato lo schema di proposta del Governo concernente modifiche al Regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 12.08.2015 n.144, recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, formula le seguenti osservazioni.

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati da decenni si occupa di specializzazioni, favorendo le stesse al fine di valorizzare l'avvocato specialista, che rappresenta il futuro della professione legale.

La specializzazione dell'Avvocato è indispensabile per rispondere in maniera adeguata all'evoluzione socio-economica del Paese, alle esigenze della clientela, al sistema giustizia che ne trarrebbe efficienza, e potrebbe agevolare l'inserimento nel mercato e la costruzione di un proprio portafoglio clienti soprattutto per i giovani Avvocati, che non hanno ancora una clientela consolidata.

L'AIGA sin dal 2019 ha affrontato la problematica degli indirizzi di specializzazione.

Il Dipartimento AIGA Specializzazioni ha svolto un puntuale esame delle modifiche proposte nello schema di decreto.

Si esprime moderato apprezzamento per la proposta di modifica, che per larghi tratti riproduce e propone soluzioni già ipotizzate da AIGA negli ultimi anni, in quanto consiste in un organico aggiornamento normativo funzionalmente orientato a riconoscere il diritto commerciale quale autonoma area di specializzazione.

L'esame è stato svolto tenendo in considerazione le sentenze del TAR per il Lazio sezione I, con le quali è stato parzialmente annullato il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n.

144, limitatamente alle disposizioni relative all'elenco dei settori di specializzazione e ai relativi percorsi formativi per ottenere il titolo di avvocato specialista.

L'intervento normativo in esame provvede pertanto ad adeguare il decreto regolamentare n.144/2015 sopra citato al principio di ragionevolezza sancito dalla giurisprudenza amministrativa che ha censurato l'irragionevole classificazione del diritto commerciale come mero "indirizzo" del diritto civile, anziché riconoscergli autonoma dignità quale settore primario di specializzazione.

Le modifiche principali consistono nell'inserimento del "diritto commerciale e societario" tra i settori autonomi di specializzazione e nella conseguente riorganizzazione degli indirizzi, con trasferimento delle materie del diritto industriale, della crisi d'impresa e del diritto bancario sotto il nuovo settore commerciale.

Rilevi specifici sulle proposte di modifica relative al decreto del Ministro della Giustizia 12.08.2015 n.144

L'intervento in commento è finalizzato a dare autonoma rilevanza alla **specializzazione nella materia del diritto commerciale e societario**, attualmente qualificata come "indirizzo" nell'ambito della specializzazione in diritto civile.

La modifica proposta dà seguito alle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, nn. 188 e 189 del 3 gennaio 2024, che hanno parzialmente annullato il citato decreto n. 144 del 2015 nella parte relativa all'elenco dei settori di specializzazione e ai corrispondenti percorsi formativi.

Il riconoscimento del diritto commerciale e societario come settore autonomo di specializzazione forense rispetta l'evoluzione della professione legale.

La diversificazione precedente costringeva chi si occupa quotidianamente di dinamiche aziendali a qualificarsi genericamente quale specialista nel settore di diritto civile.

Pertanto l'AIGA ritiene che la modifica apportata risulta coerente con la realtà professionale e qualifica settori indipendenti - quali il diritto industriale, bancario e della crisi d'impresa - che da tempo seguono percorsi diversi.

In estrema sintesi, l'inadeguatezza dell'attuale classificazione del diritto commerciale genera problemi pratici rilevanti.

In primo luogo, impedisce agli avvocati che operano prevalentemente in ambito commerciale e societario di qualificare correttamente le proprie competenze specifiche, dovendo limitarsi alla generica qualificazione di "specialista in diritto civile". In secondo luogo, non facilita alla clientela, anche aziendale, l'identificazione di professionisti effettivamente specializzati nelle complesse problematiche del diritto commerciale contemporaneo.

La situazione è resa ancora più problematica dall'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, che ha visto negli ultimi anni l'introduzione di discipline sempre più specialistiche in materia di *governance* societaria, crisi d'impresa, mercati finanziari e proprietà intellettuale, richiedendo competenze altamente qualificate che il sistema attuale delle specializzazioni non è in grado di riconoscere e valorizzare adeguatamente.

L'unica questione che oggi l'AIGA vuole sottoporre è l'avvenuto conseguimento alla data odierna della specializzazione in diritto commerciale, quale indirizzo di diritto civile.

La modifica proposta in tal senso prevede che chi ha conseguito negli ultimi cinque anni il titolo di avvocato specialista nel settore del diritto civile con uno degli indirizzi riconducibili all'ambito del diritto commerciale e societario possa chiedere al CNF la conversione del titolo nel nuovo settore, ma solo previo superamento di un'ulteriore prova scritta e orale davanti a una commissione nominata dallo stesso CNF.

Parimenti per gli avvocati che abbiano conseguito un attestato di frequenza relativo ad un corso avente i requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto n. 144 del 2015, iniziato prima dell'entrata in vigore del regolamento e a tale data non ancora concluso, nonché per gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 1° ottobre 2020, n. 163.

Su questo punto l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) rileva una profonda criticità e propone di esentare da nuovi esami e da ulteriori esborsi economici i colleghi che hanno già completato percorsi di alta formazione specialistica.

L'Associazione ritiene che detta "duplice prova" rischierebbe di trasformarsi in un ingiusto ostacolo, specialmente in danno alla Giovane Avvocatura.

A tal fine si rileva che:

L'AIGA rappresenta e tutela gli interessi della Giovane Avvocatura, ed in particolare, anche tramite la Fondazione "Tommaso Bucciarelli", si pone come obiettivo primario la formazione continua (anche specialistica) degli avvocati, con particolare attenzione alle Giovani generazioni, favorendone lo sviluppo professionale; diversamente dagli avvocati over 45 che potrebbero ottenere la specializzazione per comprovata esperienza.

Difatti l'AIGA intrattiene, altresì, da anni rapporti con le più illustri Università dislocate su tutto il territorio nazionale, al fine di costituire scuole di specializzazione per avvocati, nei diversi ambiti del diritto; e pur se non inserita nell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, dall'altro è indubbia la capacità e la forza rappresentativa della nostra Associazione a livello nazionale e territoriale, che la pone come soggetto fondamentale nell'attività di promozione delle scuole di specializzazione.

La frequenza di dette scuole potrebbe costituire un ostacolo (anche economico) per la Giovane Avvocatura, che, se fosse parte delle convenzioni, potrebbe interloquire con le Università per predisporre borse di studio (calmierando, così, i costi di iscrizione alle scuole), legate al reddito e/o con altri criteri, per supportare i giovani avvocati, consentendo loro di ottenere il titolo di avvocato specialista.

L'art. 9, comma 3, primo periodo, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (qui di seguito anche "L. 247/2012"), dispone che i percorsi formativi ivi previsti *«sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF ed i Consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista»*.

Alla luce del richiamo normativo appare evidente l'incertezza interpretativa riguardo il ruolo delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che non vengono, peraltro, nemmeno citate dall'art. 9 della Legge Professionale. Dalla lettura del DM n. 144/15, infatti, emerge che ai fini della costituzione delle

scuole "l'intesa" con le associazioni sia la modalità ordinaria quando le convenzioni intervengono con i COA, mentre sia facoltativa per le convenzioni stipulate dal CNF.

- Irragionevole appare la differenziazione di disciplina tra le convenzioni stipulate dal CNF e quelle stipulate dal COA.
- L'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, quindi, così come per il CNF, anche per il COA, deve essere facoltativa e non obbligatoria/vincolante.

Tutto ciò premesso e considerato, l'AIGA propone di uniformare la disciplina prevista al comma 4 a quella prevista al comma 3 dell'art. 7 del DM n. 144/15, eliminando il comma 4 e modificando il comma 3 così: "[...] *il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine possono stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della L. 31 dicembre 2012, n. 247*".

Si ringrazia per la considerazione che questa On.le Commissione e i Signori Deputati riterranno di riservare alle osservazioni rassegnate, e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento che possa essere ritenuto opportuno.

Roma, 16.06.2026

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati
Il Presidente
Avv. Luigi Bartolomeo Terzo

